Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 183 del 6 agosto 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

N. 162

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2002.

Approvazione della deliberazione del commissario straordinario dell'AGEA 7 giugno 2002, n. 31, concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione per la risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2002.

Approvazione della deliberazione del commissario straordinario dell'AGEA 7 giugno 2002, n. 31, concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione per la risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA. (Decreto n. 743).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto lo Statuto dell'AGEA;

Visto il regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, Sezione «Garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione;

Vista la decisione 94/442/CE del 1° luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonché il regolamento U.E. n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualità di riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine;

Considerato che i tempi occorrenti per 1'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantità di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese;

Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso;

Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessità finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari in annualità successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che ciò violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali;

Ritenuto di risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite procedure di conciliazione e procedure arbitrali a cui devolvere la risoluzione, in via semplificata, delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell'urgenza di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario;

Valutata positivamente la possibilità di ricorrere a tali procedure di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti con i contenuti del nostro sistema normativo, ed espressione primaria del potere organizzatorio dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario, assicurando procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie;

Visti gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile che prevedono la possibilità di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonché di conciliazione;

Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione;

Ritenuto di approvare tale deliberazione in quanto rispondente ad esigenze di semplificazione delle procedure nell'interesse dei beneficiari e dell'Amministrazione;

Decreta:

È approvata la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Delibera n. 31

Il Commissario Straordinario

Visti gli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura civile che prevedono la possibilità di ricorrere all'arbitrato nonché alla conciliazione per la risoluzione di controversie sorte tra le parti;
Vista la Decisione 94/442/CE del 1°luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia";
Visto il Regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione "garanzia;
Visto il Regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA "orientamento" e "garanzia";
Visto il Regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il Regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Visto il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1750 del 23 luglio 1999 della Commissione e successive modificazioni, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA;
Visto il Regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia";
Visto il Regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Visto il Regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione;
Visto il Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge n, 59 del 15 marzo 1997;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 118 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli Albi dei

beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo1997, n. 59;
Considerato che le esigenze poste dai regolamenti U.E. sopra richiamati, ai fini della rendicontazione delle spese legittimamente sostenute nell'annualità di riferimento, pongono l'esigenza di definire tutte le questioni eventualmente insorte entro tale termine;
Considerato che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantità di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non poter essere rendicontata;
Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe un danno gravissimo per il pieno l'utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., sia per i beneficiari sia per le istituzioni italiane;
Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessità finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che ciò violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse nazionali;
Ritenuto di dover risolvere il problema attraverso la organizzazione di uno Sportello di conciliazione e di una Camera arbitrale cui devolvere la risoluzione delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell' esigenza del pieno rispetto dei termini posti dall'ordinamento comunitario;
Valutata positivamente la possibilità di ricorrere a tali strumenti di risoluzione delle controversie, alternativi alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti agli istituti del nostro ordinamento interno, e costituenti espressione primaria del potere organizzatorio dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario.
Considerato che tali strumenti assicurano procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie;
Valutato necessario fornire i criteri e i riferimenti obbligatori di natura organizzativa finalizzati a garantire, nell'ambito delle procedure tecniche relative al funzionamento delle strutture arbitrali e di conciliazione, il rispetto dei principi, come di seguito indicati:

a) l'indipendenza rispetto ai soggetti interessati alle controversie;
b) la tempestività della risoluzione delle controversie entro tempi compatibili con le esigenze U.E.;
c) la trasparenza e la economicità delle procedure rispetto alle procedure ordinarie;
d) la pubblicizzazione delle decisioni adottate in modo da favorire la rapida composizione di controversie successive aventi analogo contenuto;
e) strutturazione dell'Albo arbitrale e dell'elenco dei periti;
f) la definizione di un codice deontologico che sottolinei in modo assoluto l'alta qualificazione tecnica, professionale e morale degli arbitri;
g) la strutturazione del procedimento in modo analitico e completo atta ad eliminare ogni profilo discrezionale nella concreta gestione delle strutture arbitrali e di conciliazione;

Ritenuto indispensabile garantire il rispetto di tali principi e riferimenti organizzativi attraverso l'approvazione delle procedure tecniche allegate, relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione;
Valutata la necessità di fornire, da parte di A.G.E.A., le risorse finanziarie, umane e strumentali indispensabili per l'attivazione ed il funzionamento della camera nazionale arbitrale e dello Sportello di conciliazione;

DELIBERA

1. L'istituzione della Camera nazionale arbitrale e dello Sportello di conciliazione e l'approvazione delle allegate Procedure tecniche relative al funzionamento di queste, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.
2. di predisporre entro 60 giorni un piano operativo e funzionale finalizzato a garantire l'operatività della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione.
3. di provvedere, in tempi congrui, a tutti gli adempimenti finalizzati alla realizzazione della Camera nazionale arbitrale e dello Sportello di conciliazione.

Roma, 7 giugno 2002

Il commissario straordinario: BUONFIGLIO

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Camera Nazionale Arbitrale e Sportello di Conciliazione

Procedure tecniche relative al funzionamento della Camera Nazionale Arbitrale e dello sportello di conciliazione

I
FINALITA'

Art. 1 – Semplificazione e accelerazione delle procedure di risoluzione delle controversie.

1. Le presenti procedure disciplinano, attraverso l'organizzazione della Camera Arbitrale e dello Sportello di Conciliazione, in attuazione dei principi fondamentali contenuti nella deliberazione AGEA n. 31 del 7.6.2002, il funzionamento della conciliazione e l'arbitrato in materia di agricoltura.
2. Le procedure sono preposte a disciplinare le conciliazioni e gli arbitrati diretti a definire le controversie sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti relativi all'attività agricola di competenza A.G.E.A. deferite alla procedura di conciliazione e/o al giudizio arbitrale.
3. Le procedure realizzano la semplificazione e la riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie inerenti le competenze agricole, definendo modalità operative facilmente accessibili e meno onerose, per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie, mediante il ricorso a strumenti alternativi ai giudizi ordinari, semplificati , accelerati e specializzati in materia di diritto agrario e comunitario, secondo le norme di cui ai successivi articoli.
4. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace rendicontazione ai competenti uffici della U.E. delle risorse afferenti le assegnazioni finanziarie comunitarie, tutti i relativi procedimenti conciliativi o contenziosi devono concludersi entro i termini compatibili con le scadenze poste dai regolamenti U.E.
5. Le presenti procedure tecniche, garantiscono imparzialità di trattamento a tutti i soggetti interessati dalle stesse.

II
PROCEDURE ARBITRALI

Art. 2 - Le procedure Arbitrali

1. Il responsabile della Camera Arbitrale provvede alla organizzazione delle attività ed alla emanazione dei provvedimenti necessari per garantire l'efficiente amministrazione delle procedure arbitrali, nonché per il funzionamento della conciliazione.
2. Le procedure arbitrali, in attuazione ed in conformità alla Deliberazione A.G.E.A. n. 31 del 7.6.2002, assicurano , ispirandosi esclusivamente a principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, le seguenti attività:
a) le modalità di amministrazione della procedura ;
b) formazione , tenuta e amministrazione dell'Albo degli Arbitri;
c) formazione e aggiornamento del codice deontologico;
d) verifica del possesso dei requisiti dell'arbitro di parte pubblica;
e) adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali, compreso la nomina dei relativi Segretari ;
f) attività di conciliazione;
g)tenuta e amministrazione dell'elenco dei periti ;
i) amministrazione della conciliazione;
h) ricezione della domanda di conciliazione e/o arbitrato e verifica sulla conformità della medesima ai requisiti previsti dalle procedure tecniche ;
i) ricezione degli atti della procedura, verifica di regolarità, comunicazione a tutte le parti interessate, nella più scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;
l) assistenza al collegio arbitrale nel corso dell'intero giudizio, anche sotto il profilo logistico.

Art. 3 - Soggetti legittimati

1. Possono essere nominati arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) Professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche con specifica documentata competenza in materia di diritto comunitario;
b) Avvocati con titolo di specializzazione post universitaria in diritto comunitario o in materie connesse al diritto agrario;
c) Avvocati con specifica e documentata competenza nelle materie di cui al punto b).

Art. 4 - Requisiti di onorabilità degli arbitri

1. Sono requisiti di onorabilità:
a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti;
b) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Art. 5 – Elenco degli arbitri

1. Al fine di poter essere nominati arbitri, tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Camera Arbitrale.
2. L'elenco è distinto in due apposite sezioni, una per i Presidenti dei collegi ed una per gli arbitri.
3. Alla domanda di iscrizione in carta libera, che deve contenere l'indicazione relativa a quale delle sezioni si desidera essere iscritto in via alternativa, deve essere allegato il proprio curriculum e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso delle competenze richieste. Alla sezione dei Presidenti possono iscriversi i soggetti di cui al precedente art. 3, lett. a), nonché i soggetti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, purché abilitati ad esercitare presso le magistrature superiori.
4. I soggetti interessati, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti procedure sulla Gazzetta Ufficiale, possono rivolgere domanda di iscrizione nell'elenco, indirizzata alla Camera Nazionale Arbitrale, con sede in Roma, 00186 Via Torino n. 45. Delle procedure e del termine ricordato è data ampia diffusione anche attraverso i mezzi di stampa.
5. La Camera verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.
6. L'iscrizione nell'elenco comporta il versamento di Euro 30, a titolo di rimborso spese, per le attività amministrative di tenuta dello stesso, da versare presso la Tesoreria di AGEA-Camera Arbitrale
7. Periodicamente l'elenco è aggiornato mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione, di cui all'art. 3.

III

DEONTOLOGIA

Art. 6 - Contenuti

1.- Per il corretto svolgimento dell'incarico, gli arbitri oltre alle limitazioni di attività professionali loro imposte dalla legge, sono soggetti all'osservanza delle regole etiche di condotta sancite dal presente titolo. Pertanto l'arbitro :

a) si impegna a svolgere l'incarico affidatogli nel rispetto delle procedure tecniche, garantisce con la propria coscienza e difende da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;

b) ispira le sue convinzioni alla più assoluta imparzialità e cura di rispecchiarne anche all'esterno la fedele immagine;

c) valuta col massimo rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità;

d) ha il dovere di astenersi quando abbia rapporti professionali con una delle parti in causa;

e) esamina i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpreta le norme da applicare con serena obiettività;

f) l'arbitro designato dalla parte, qualora chiamato a partecipare alla scelta del terzo arbitro, ha facoltà di consultare la parte che lo ha designato o il difensore di quest'ultima in ordine all'accettazione del nominativo proposto;

g) l'arbitro eviterà di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere decisioni istruttorie o di merito non definitive;

h) l'arbitro ha diritto esclusivamente al compenso, secondo i criteri definiti dalle presenti procedure e non può concordare altre richieste economiche con la parte che lo ha designato.

Art. 7 - Comportamento nel giudizio arbitrale

1. L'arbitro si comporta sempre con riserbo, provvede all'ordinato svolgimento del giudizio e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, svolgendo il proprio ruolo nell'altrui rispetto.
2. Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, fa sì che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, raggiunti esiti di giustizia nella leale osservanza della legge.
3. Nelle motivazioni saranno evitati giudizi irriguardosi su persone estranee all'oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacità professionali di altri arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in garbata misura le espressioni di dissenso coerenti con la decisione adottata.
4. L'arbitro non sollecita né ricerca notizie informali o informazioni private su fatti riguardanti la controversia sottoposta al suo giudizio.

Art. 8 - Correttezza

1. L'arbitro non fa strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi.
2. Egli non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate; non fornisce, né richiede informazioni confidenziali; si astiene da segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di altri giudizi.

Art. 9 - Rapporti con la stampa

1. Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione l'arbitro non sollecita la pubblicità di notizie sull'esito del giudizio in corso.
2. Fermo il principio della libertà di manifestazione del pensiero, l'arbitro dovrà ispirarsi a criteri di equilibrio e continenza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.

IV
ARBITRO UNICO

Art. 10 - Nomina dell'arbitro

1. Le controversie regolate delle presenti procedure possono essere decise da un arbitro unico, ove le parti abbiano convenuto in tal senso. Se non è convenuto diversamente, l'arbitro unico è nominato mediante sorteggio tra gli iscritti nella sezione dei Presidenti dei collegi, dalla Camera. In caso di accordo fra le parti, l'arbitro unico verrà designato nei venti giorni successivi al deposito della memoria difensiva di parte convenuta, mediante comunicazione depositata presso la Camera con firma congiunta delle parti.

V
COLLEGIO ARBITRALE

Art. 11 - Presupposti procedurali

1.Il giudizio arbitrale è demandato a un collegio composto di almeno tre arbitri e comunque in numero dispari scelti tra quelli inseriti nell'apposito elenco. Il procedimento arbitrale ha inizio con l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte nonché del terzo con funzioni di Presidente del collegio: quest'ultimo viene nominato di comune intesa dalle parti medesime ovvero, in mancanza, dalla Camera arbitrale mediante sorteggio tra tutti gli iscritti nella sezione dei Presidenti.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei professionisti alle attività dei Collegi il Presidente nominato mediante sorteggio è escluso dai successivi 10 sorteggi.
3.Ottenuta l'accettazione del terzo arbitro, la Camera provvede alla trasmissione del relativo atto al Collegio arbitrale.
4. Al segretario compete la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e dei documenti dell'Arbitrato. Di questi ultimi egli permette visione e rilascia copie nei casi consentiti.
5. Dalla costituzione del collegio decorrono i termini per l'emanazione del lodo.

Art. 12 - Incompatibilità del terzo arbitro.

1. Il soggetto sorteggiato non dovrà versare nelle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge o dalle consuetudini.

Art. 13 - Accettazione dell'arbitro e dichiarazione di indipendenza

1. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'incarico, gli arbitri dovranno inviare presso la Camera Arbitrale una dichiarazione con la quale, accettando l'incarico, forniranno tutti gli elementi necessari ad escludere fatti e circostanze che possono determinare incompatibilità con la gestione dell'incarico stesso, ed in particolare:
- ogni rapporto con parti o difensori che possa pregiudicare indipendenza o imparzialità;
- qualsiasi interesse, anche indiretto, economico o personale connesso alla materia di cui è causa;
- qualunque pregiudizio o riserva che possa incidere sulla imparzialità di giudizio nei confronti dell'oggetto della controversia. Durante l'intero procedimento e sino all'emissione del lodo ogni arbitro è tenuto a comunicare ogni sopravvenuta ragione di incompatibilità nella gestione dell'incarico affidatogli.

2. In caso di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avrà luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalità procedurali.

Art. 14 - Ricusazione dell'arbitro e sua sostituzione

1. In tutti i casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile la parte può ricusare l'arbitro che essa non ha nominato, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta accettazione dell'incarico, o dal momento in cui il motivo di ricusazione sia noto. La ricusazione è proposta mediante istanza alla Camera Arbitrale che decide sulla richiesta di ricusazione, sentito l'Arbitro ricusato, in via definitiva negli otto giorni successivi al deposito della richiesta.
2. La nomina del nuovo arbitro implica la decorrenza di nuovi termini per la pronuncia del lodo.

VI
IL PROCEDIMENTO

Art. 15 - Clausola Compromissoria

1. I procedimenti oggetto delle presenti disposizioni sono attivabili in dipendenza della clausola compromissoria, contenuta nell'ambito delle domande conseguenti a bandi o ad altro atto deliberativo, dispositivo o Regolamentare , riferibile alla attività di A.G.E.A., e della specifica adesione del soggetto interessato.
2. Qualora le parti decidano di devolvere ad arbitri una controversia già pendente avanti l'autorità giudiziaria, mediante specifico patto compromissorio potranno valersi delle presenti procedure.
3. In difetto di preventiva accettazione espressa della clausola compromissoria da parte di A.G.E.A., la nomina dell'arbitro da parte di A.G.E.A. equivale ad accettazione della stessa.

Art. 16 - Introduzione della domanda arbitrale.

1. La parte interessata deposita presso la Camera Arbitrale, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato, una domanda dalla stessa sottoscritta, che dovrà contenere:
-generalità del ricorrente ed elezione di domicilio;
-clausola compromissoria e richiesta di giudizio arbitrale;
- esposizione esaustiva dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione, per quanto possibile, del valore della controversia ;
- indicazioni sulla natura dell'arbitrato (rituale) e sulla pronuncia (secondo diritto o equità) ove necessario;
- indicazione dei mezzi di prova e documenti a sostegno della domanda;
- indicazione del difensore nominato e procura alle liti.
2. La domanda di arbitrato viene inviata alla Camera in originale, oltre che in formato elettronico con apposizione di firma digitale ai sensi del DPR. 28.12.2000 n. 445, oltre che direttamente a ciascuna parte convenuta e ad ogni arbitro, mediante l'utilizzo del formato elettronico, assicurando modalità certe di ricezione della stessa.
3. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale depositato presso la Camera.

Art. 17 - Memoria difensiva di parte convenuta.

1. La parte convenuta dovrà far pervenire, in formato elettronico, entro 15 giorni successivi alla ricezione della domanda, la memoria difensiva di replica che dovrà contenere:
- generalità della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
- formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;
- nomina dell'arbitro o indicazioni indispensabili alla scelta del medesimo;
- osservazioni sulla natura dell'arbitrato e sulla pronuncia (secondo diritto o equità);
- procura alle liti conferita al difensore;
- ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.

2. La memoria difensiva della parte convenuta dovrà essere fatta pervenire in formato elettronico a ciascuna delle controparti ed agli arbitri.
3. La documentazione non digitale dovrà essere fatta pervenire tramite fax .
4. In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta la parte ricorrente ha facoltà di far pervenire memoria di replica entro quindici giorni successivi al ricevimento della domanda stessa.

Art. 18 – Delimitazione del Giudizio e divieto di nuove domande

1. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni delimitano inderogabilmente l'oggetto del giudizio: nuove o diverse domande, richieste di ulteriori corrispettivi, aggiornamenti o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.

Art. 19 - Sede del giudizio arbitrale

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera Nazionale Arbitrale, Via Torino 45 00186 Roma , salvo diversa decisione del collegio arbitrale motivata da ragioni di opportunità.

Art. 20 - Qualificazione dell'arbitrato

1. Salvo diversa manifestazione di volontà espressa dalle parti, l'arbitrato gestito in ragione delle presenti procedure tecniche deve intendersi rituale.
2. In ogni caso il lodo viene emesso secondo diritto, salvo manifesto accordo fra le parti di decisione secondo equità.

Art. 21 - Norme procedurali ed istruttorie

1. La procedura arbitrale è svolta ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e delle presenti procedure tecniche.
2. Ove sia consentito dalla natura della controversia, il collegio arbitrale in prima udienza esperisce un tentativo di conciliazione che potrà essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.
3. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa attraverso apposita ordinanza istruttoria:
   1. il termine di emanazione del lodo, nel rispetto delle intese intervenute con la Camera Arbitrale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari,
   2. i termini per la presentazione di memorie e documenti, oltre alle successive repliche;
   3. le modalità di trasmissione degli atti per l'intero svolgimento dell'arbitrato, in conformità alle previsioni delle presenti procedure;
   4. la definizione e le modalità di versamento al collegio, tramite il Segretario, delle somme necessarie a garantire lo svolgimento della procedura arbitrale, oltre che il pagamento degli onorari dovuti, le modalità di ripartizione degli onorari tra il Presidente, gli arbitri ed il Segretario, nonché le modalità di estinzione del deposito presso soggetti autorizzati ad esercitare attività di deposito valori, su cui sono state versate le somme dovute dalle parti.

Art. 22 Assunzione dei mezzi di prova e documenti.

1. L'assunzione dei mezzi prova può aver luogo d'ufficio o su istanza di parte, purché nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
2. Possono essere ascoltate le parti direttamente ed essere ammesse prove testimoniali anche in forma scritta. Resta obbligo delle parti di assicurare la presenza di testimoni nel luogo e giorno fissato per la loro escussione.
3. Il collegio arbitrale può disporre la nomina di consulenti tecnici di ufficio, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni, ove occorra anche ascoltandoli in contraddittorio con i consulenti di parte. I consulenti tecnici di ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Il consulente tecnico di ufficio è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale , nella misura minima prevista , eventualmente maggiorata fino al 30% in relazione al valore della controversia ed alla difficoltà della prestazione, riconosciuta dal Collegio Arbitrale.
4. Le parti hanno diritto di assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e dei termini fissati nell'ordinanza istruttoria.
5. A conclusione della fase istruttoria il collegio arbitrale fissa il termine per la presentazione delle memorie conclusive ed ove occorra l'udienza per la discussione orale.
6. La controversia può essere decisa sulla base dei soli documenti, qualora le parti ne rivolgano richiesta in forma scritta anche nel corso del procedimento, ovvero quando il Collegio reputi comunque matura la causa per la emissione del lodo.
8. I documenti possono essere prodotti in fotocopia.
9. Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
10. Presso il collegio le parti sono tenute a depositare tante copie quante sono le altre parti del giudizio arbitrale, oltre a tante copie quanti sono i componenti del Collegio arbitrale.

Art. 23 - Udienze

1. Le date di ciascuna udienza vengono fissate dal collegio e comunicate a ciascuna delle parti direttamente in giudizio, o attraverso comunicazione in formato elettronico.
2. Le parti possono comparire di persona, a mezzo rappresentanti muniti dei necessari poteri o essere assistiti da difensori corredati di procura.
3. L'assenza senza giustificato motivo non impedisce che l'udienza possa aver luogo, purché sia verificata la regolarità della convocazione.
4. Ogni udienza e ciascun atto istruttorio prevedono la redazione, a cura del Segretario di un verbale che viene trasmesso a ciascuna delle parti.
5. Esaurita la fase istruttoria il collegio comunica alle parti la fissazione dell'udienza di discussione.
6. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.

Art. 24 - Transazione nel corso di un giudizio

1. La transazione raggiunta dalle parti prima che l'organo arbitrale venga costituito, produce l'archiviazione del procedimento.
2. La transazione dopo la costituzione dell'organo arbitrale prevede la redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti, con il quale il collegio arbitrale è esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. In caso di transazione parziale il giudizio prosegue per le questioni rimaste ancora controverse.

VII
IL LODO

Art. 25 - Forma della decisione e termine per il deposito del lodo.

1. Il lodo, pronunciato anche a maggioranza dei voti in forma scritta ed in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno per la Camera arbitrale, può essere sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale anche in tempi e luoghi diversi.
2. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento del lodo, la Camera arbitrale trasmette a mezzo raccomandata gli esemplari della decisione in originale a ciascuna delle parti.
4. La proroga per il deposito del lodo può essere disposta dal collegio arbitrale quando ricorrano giusti motivi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma n. 3.

Art. 26- Contenuto del lodo

1. Il lodo deve contenere motivata pronuncia su ogni domanda che costituisce il merito della controversia. Ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo, anche deliberato a maggioranza, dovrà contenere:
- indicazione delle parti;
- indicazione della clausola compromissoria, oltre ai quesiti;
- esposizione dei motivi;
- dispositivo;
- sede dell'arbitrato;
- sottoscrizione degli arbitri;
- menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo, per la cui validità è comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri;
- indicazione delle spese di procedimento.

Art. 27 - Lodo parziale

1. È data facoltà di decidere su taluna fra le domande proposte, fermo restando il termine per il deposito del lodo definitivo.
2. Il lodo parziale può essere impugnato solo insieme al lodo definitivo e nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo.

Art. 28 - Determinazione valore della controversia

1.Il collegio arbitrale determina il valore della controversia in ragione delle complessive richieste economiche avanzate dalle parti, anche in via riconvenzionale; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
2. Il collegio applica gli oneri del procedimento in ragione del tariffario di cui al DM. 5.10.1994 n. 585 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari ai minimi previsti, eventualmente aumentabili non oltre il 30%, in ragione della sua complessità, così ripartite:
a) onorari e spese degli arbitri;
b) onorari e spese dell'eventuale perito d'ufficio;
c) oneri per l'amministrazione della procedura;
d) il mancato versamento delle spese a cura di una parte può consentire all'altra parte di provvedervi, fermo restando che le somme erogate verranno portate a credito nel lodo finale;
3. Il collegio provvede direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi o contabili necessari, versando le somme eventualmente percepite dalle parti presso un deposito di valori autorizzato.
4. I membri del collegio, nonché eventuali periti d'ufficio, a conclusione del giudizio sono tenuti a versare , a titolo di rimborso spese alla Camera arbitrale, il 3% dei propri compensi. Il Segretario provvede a tale adempimento prima della definitiva chiusura della procedura.

Art. 29 - Conservazione degli atti e loro restituzione

1. A conclusione del giudizio arbitrale ciascuna parte ha facoltà di chiedere il ritiro del fascicolo contenente gli atti depositati. In ogni caso la Camera arbitrale è tenuta a custodire il fascicolo di ufficio sino a 1 anno dalla emissione del lodo.

Art. 30 – Informazioni e pubblicazione del Lodo

1. Ogni notizia o informazione durante lo svolgimento della procedura deve rimanere rigorosamente riservata, a ciò restando obbligati la Camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.
2 Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle già decise, il lodo definitivo, omettendo il nome delle parti, può essere pubblicato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informativi, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico informativi specializzati.
3. La Camera realizza le iniziative promozionali e di valorizzazione dell'arbitrato nel settore agricolo.

VIII
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Art. 31- Il Comitato di conciliazione e sue competenze

1. Quando il valore della controversia non supera i 10.000 euro, viene fatto luogo a procedimento di conciliazione da esperirsi davanti ad un Comitato di conciliazione, costituito da un rappresentante di A.G.E.A. e dal responsabile del C.A.A. di riferimento, o da un rappresentante delle associazioni di produttori e loro unioni nazionali qualora la normativa comunitaria gli assegni in via esclusiva tali compiti, ovvero dal soggetto interessato. Il Comitato, in relazione alla natura ed alla complessità delle questioni trattate può farsi assistere da uno o più esperti iscritti nell'albo degli arbitri o nell'elenco dei periti.
2. In relazione all'effettivo numero di conciliazioni proposte , su indirizzo specifico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le presenti procedure potranno essere modificate prevedendo forme di decentramento per l' amministrazione delle procedure medesime.

Art. 32 - Il procedimento

1. La domanda di conciliazione, a firma congiunta delle parti o di una di esse, o dei loro procuratori, viene attivata mediante presentazione, entro 15 giorni, presso la Camera Arbitrale e dovrà contenere:
- generalità delle parti ed elezione di domicilio;
- esposizione dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione del valore della controversia, comunque inferiore ai 10.000 euro;
- indicazione dei mezzi di prova a sostegno delle rispettive richieste;
- indicazione eventuale del difensore , con relativa procura alle liti.

2. La domanda di conciliazione deve essere proposta mediante documento elettronico con apposizione di firma digitale ai sensi del DPR. 28.12.2000 n. 445. La Camera provvede ad inviarne copia a tutti i componenti del Comitato di conciliazione, oltre che alle eventuali controparti, ove la domanda non venga congiuntamente proposta.

Art. 33 - Memoria difensiva.

1. La parte che riceve la domanda di conciliazione deve presentare memoria scritta alla Camera arbitrale entro i dieci giorni successivi alla ricezione, mediante documento elettronico . Questa provvede ad inviarne copia ai membri del Comitato di conciliazione.
2. E' comunque ammessa la difesa orale.

Art. 34. Discussione presso il Comitato di conciliazione. Verbale di conciliazione

1. Ascoltate le parti all'udienza fissata per la discussione, il Comitato propone la possibile soluzione transattiva della controversia.
2. Qualora la proposta venga positivamente recepita , viene redatto apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti interessate; il verbale fa stato fra le medesime.
3. Qualora il tentativo di conciliazione rimanga infruttuoso, la parte privata potrà ricorrere al giudizio arbitrale.
4. La procedura di conciliazione è, a tal fine, obbligatoria per le controversie di valore inferiore a 10.000 euro, e deve essere esperita entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

IX
ELENCO DEI PERITI

Art. 35- Elenco e soggetti legittimati

1. L'elenco dei periti enumera tutti i soggetti, esperti nelle materie oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a periti nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.
3. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:

a) Laureati in economia e commercio, agraria, ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi, con specifica documentata competenza in materia di finanziamenti comunitari;
b) Professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, economiche, agrarie e tecniche con specifica documentata competenza in materia di diritto comunitario;
c) Commercialisti e revisori dei conti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi;

Art. 36- Requisiti di onorabilità dei periti

1. Sono requisiti di onorabilità dei periti imprescindibili per l'iscrizione al relativo elenco :

a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti ;
b) non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici ;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423 o della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.

Art. 37 - Presupposto per la iscrizione nell'elenco dei periti

1. Al fine di conseguire l'iscrizione nell'elenco dei periti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti , devono presentare alla Camera Arbitrale domanda in carta libera corredata da adeguata documentazione.
2. I soggetti interessati, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle presenti procedure , possono rivolgere domanda di iscrizione nell'elenco, indirizzata alla Camera Nazionale Arbitrale, Roma, 00186 via Torino n. 45
3. La Camera verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.

4.L'iscrizione all'elenco comporta il pagamento, a titolo di rimborso spese per la gestione dello stesso , di 20 Euro da versarsi alla Tesoreria di Agea-Camera Arbitrale

5.Periodicamente l'elenco è aggiornato mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.

Art. 38 - Incompatibilità di iscrizione all'elenco degli arbitri ed all'elenco dei periti.

1. Le qualità di "arbitro" e di "perito" non sono cumulabili nella stessa persona, pertanto i soggetti in possesso dei requisiti per essere ammessi all'iscrizione sia nell'elenco degli arbitri quanto nell'elenco dei periti debbono necessariamente scegliere per l'iscrizione nell'elenco degli arbitri o in quello dei periti.

X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Entrata in funzione e disposizioni generali

1. I procedimenti introdotti con la previsione di specifica clausola arbitrale o di conciliazione, secondo le disposizioni dei precedenti articoli, sono assoggettati alla presente disciplina.
2. L'A.G.E.A. adegua i propri manuali procedimentali in attuazione ed in coerenza con i contenuti delle presenti procedure.
3. I principi generali contenuti nelle presenti procedure devono essere osservati dalla Camera arbitrale e dagli arbitri anche nelle fattispecie non espressamente disciplinate , con l'obiettivo di conseguire equilibrato e sollecito svolgimento del giudizio arbitrale.
4. La Camera nazionale Arbitrale e lo Sportello di Conciliazione sono utilizzabili, previa stipula di apposita convenzione, anche dagli organismi pagatori eventualmente istituiti dalle Regioni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 27.5.1999 n. 165 e successive modificazioni.

Art. 40 Norma Organizzativa

1.La Camera Arbitrale è struttura riferita alla organizzazione di A.G.E.A. con particolari autonomie funzionali ed organizzative atte a garantirne la necessaria indipendenza nella gestione delle procedure di contenzioso o di conciliazione.
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di A.G.E.A. conferisce le competenze relative ai raccordi tra l'Agenzia e la Camera ad un proprio delegato professionalmente qualificato esterno al Consiglio con funzioni di Presidente, designato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
3. Con apposita Deliberazione di A.G.E.A. su designazione del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, è altresì nominato, per la prima volta all'atto della entrata in funzione della Camera, e successivamente alla scadenza dell'incarico, il Responsabile tecnico della stessa, con funzioni di Direttore.
4. Il Responsabile tecnico della Camera arbitrale è individuato tra soggetti particolarmente esperti in materia comunitaria con riferimento all'agricoltura, che abbiano svolto una esperienza di massimo rilievo nella programmazione, organizzazione e gestione di fondi agricoli comunitari nonché di attuazione di politiche comunitarie in generale. Il responsabile deve inoltre avere avuto specifica esperienza nella organizzazione di strutture deputate espressamente alla risoluzione di controversie nascenti dal diritto comunitario.
5. Il Responsabile tecnico della Camera non deve poter essere riferibile in alcun modo al personale dipendente del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali né degli enti vigilati dal Ministero stesso.
6.Il Responsabile tecnico della Camera provvede alla emanazione dei provvedimenti strettamente necessari per garantire l'efficiente amministrazione del giudizio arbitrale, nonché per l'attuazione ed il funzionamento dello Sportello di conciliazione.
7.L' A.G.E.A. assicura al Responsabile tecnico della Camera le risorse finanziarie, umane e strumentali indispensabili per l'attivazione ed il funzionamento della struttura sulla base di un piano definito d'intesa, anche tenuto conto delle risorse percepite dalla Camera a titolo di rimborso spese, di cui ai precedenti art. 5 comma n. 6, art. 28. comma n. 4 e art. 37 comma n. 4.
8. Il Responsabile tecnico della Camera riferisce periodicamente al Delegato dal Consiglio di amministrazione di A.G.E.A., al fine di migliorare l'attività dell'Agenzia evitando agli utenti ulteriori giudizi su problematiche e comportamenti già valutati.

02A09115

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651456/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	271,00
- semestrale	154,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	222,00
- semestrale	123,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	61,00
- semestrale	36,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	57,00
- semestrale	37,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	145,00
- semestrale	80,00
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	56,00
- semestrale	35,00
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	142,00
- semestrale	77,00
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	586,00
- semestrale	316,00
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i *provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle* quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	524,00
- semestrale	277,00

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035